

CORRISPETTIVI DELLE OPERAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Dall'1.1.2026 i soggetti passivi IVA che gestiscono colonnine di ricarica per veicoli elettrici devono **memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate** i corrispettivi delle ricariche **non identificate e non fatturate**, secondo le regole dell'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015.

Le operazioni dal 1.1–31.5.2026 devono essere trasmesse entro il **6.8.2026** e le operazioni di giugno 2026 entro il **31.7.2026**. Successivamente, la trasmissione si deve effettuare entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Con comunicato stampa del 3 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il quadro degli adempimenti relativi ai corrispettivi delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, attuato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570041, con specifiche tecniche successivamente aggiornate il 27.2.2026.

1. Quadro normativo

La disciplina riconosce le peculiarità tecniche e regolamentari della ricarica elettrica e detta regole specifiche per la rilevazione dei relativi corrispettivi. I principali riferimenti sono i seguenti.

Riferimento	Contenuto
Art. 2 co. 1-ter DLgs. 127/2015	Introduce l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle ricariche tramite stazioni di cui al Reg. (UE) 2023/1804.
Art. 3 co. 1 DLgs. 81/2025	Norma che inserisce il comma 1-ter nel corpo dell'art. 2 del DLgs. 127/2015.
Provv. AE 12.12.2025 n. 570041	Definisce informazioni, regole tecniche, termini e modalità di sicurezza e inalterabilità dei dati; approva le specifiche tecniche (agg. 27.2.2026).
Reg. (UE) 2023/1804 (AFIR)	Definisce la nozione di "stazione di ricarica" richiamata dalla norma fiscale e i concetti di infrastruttura accessibile al pubblico e di ricarica ad hoc.
Comunicato stampa AE 3.6.2026	Apri il servizio di censimento dei Server Energia e fissa le scadenze del periodo transitorio.

2. Soggetti obbligati

Sono tenuti all'adempimento i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica ai sensi del Reg. (UE) 2023/1804, **erogando il servizio al consumatore finale e incassandone il corrispettivo**. Vi rientrano, tra gli altri, gli operatori specializzati delle colonnine pubbliche (CPO), nonché esercizi commerciali, strutture ricettive, parcheggi e gestori che mettono a disposizione del pubblico colonnine a pagamento.

3. Ambito oggettivo e casi di esclusione

L'obbligo riguarda esclusivamente le transazioni effettuate tramite **stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente e che non sono documentate con fattura**.

L'obbligo NON si applica a:

a) Operazioni documentate con fattura. Se l'operatore certifica la ricarica mediante fattura elettronica, l'operazione esce dal regime dei corrispettivi 1-ter (il Server Energia esclude comunque le opera-

zioni fatturate dal computo dei corrispettivi giornalieri). L'esclusione presuppone una scelta strutturale di certificazione mediante fattura, non l'emissione sporadica su richiesta del cliente. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di emettere fattura quando richiesta dal cliente.

b) Transazioni con identificazione del cliente. Le ricariche su base contrattuale o ad abbonamento, in cui il cliente è identificato (tipicamente con fatturazione periodica), restano fuori dal perimetro.

c) Infrastruttura non accessibile al pubblico. Le colonnine a uso privato riservato (es. esclusivamente a dipendenti e assimilati o a un singolo soggetto), non fruibili dal pubblico né dalla clientela ai sensi dell'AFIR, non rientrano nella nozione richiamata dalla norma.

d) Assenza di corrispettivo. La ricarica offerta a titolo gratuito (es. servizio accessorio senza addebito) non genera corrispettivi da memorizzare.

e) Mancanza della qualità di soggetto passivo che eroga il servizio a terzi. Il privato che ricarica la propria auto, o l'azienda che ricarica i propri veicoli per autoconsumo, non eroga un servizio a consumatori finali.

4. Adempimenti operativi

Per assolvere l'obbligo il soggetto passivo deve, anche per il tramite di un intermediario abilitato:

- **Dotarsi di un "Server Energia"**, dispositivo univocamente identificato e collegato alle prese di ricarica, in grado di memorizzare, consolidare e trasmettere i dati in modo autentificato e sicuro nel rispetto del tracciato previsto.
- **Accreditarsi come "Gestore Energia"** sul portale Fatture e Corrispettivi (accesso con SPID, CIE o CNS, ovvero tramite intermediario delegato). È il presupposto di tutti i passaggi successivi.
- **Censire i Server Energia** sul medesimo portale (servizio attivo dal 3.6.2026). Non è richiesto il censimento delle singole prese.
- **Ottenere il certificato di firma**, strettamente correlato al censimento: ciascun Server deve disporre di un certificato — rilasciato dall'Agenzia e associato alla partita IVA del gestore — con cui firmare il file dei corrispettivi da trasmettere.

5. Dati da memorizzare e trasmettere

Per ciascuna presa di ricarica il Server Energia riceve e memorizza, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- identificativo della presa di ricarica (come registrata nella Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica);
- data e ora di inizio e fine della ricarica;
- quantità di energia erogata;
- corrispettivo addebitato, comprensivo di IVA, con la relativa aliquota;
- dati di pagamento (ed eventuale corrispettivo del servizio supplementare "penalty time").

Il Server produce un **file XML sigillato elettronicamente**, raggruppa i flussi e determina l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, **escludendo i corrispettivi per i quali è emessa fattura**. I dati sono poi consultabili nell'area dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.

6. Termini di trasmissione

Il canale telematico è operativo dal **23.6.2026**. A regime, la trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per il periodo transitorio è previsto un termine unico.

Operazioni effettuate	Termine di trasmissione
Dall'1.1.2026 al 31.5.2026 (periodo transitorio)	6.8.2026 (entro 45 giorni dall'attivazione del canale)
Giugno 2026	31.7.2026
Dall'1.7.2026 in poi	Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

I corrispettivi di giugno 2026 vanno trasmessi entro il 31.7.2026, quindi **prima** del termine del 6.8.2026 riferito al periodo gennaio–maggio 2026.

7. Conservazione elettronica

I soggetti obbligati conservano elettronicamente le informazioni individuate dalle specifiche tecniche, nel rispetto del **DM 17.6.2014** (prov. AE 570041/2025, punto 2.1).

8. Regime sanzionatorio

In caso di omessa o errata memorizzazione/trasmissione si applicano le sanzioni del DLgs. 471/97, come richiamate per le operazioni di cui all'art. 2 co. 1-ter.

Violazione	Sanzione	Norma
Mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione, ovvero con dati incompleti o non veritieri	70% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione	Art. 6 co. 2-bis DLgs. 471/97
Omessa/tardiva trasmissione o con dati incompleti/non veritieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo	100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 DLgs. 472/97)	Art. 11 co. 2-quinquies DLgs. 471/97

9. Indicazioni operative

In vista delle scadenze imminenti si suggerisce di:

- verificare se l'attività rientra nell'obbligo, alla luce dei casi di esclusione di cui al § 4;
- se obbligati, accreditarsi come Gestore Energia e censire il/i Server Energia, accertando con il fornitore lo stato del certificato di firma;
- predisporre la trasmissione dei corrispettivi di giugno 2026 entro il 31.7.2026;
- programmare il recupero e l'invio dello storico 1.1–31.5.2026 entro il 6.8.2026.

Aggiornamento 25/06/2026